

D.M. 20 agosto 1992 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196): Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze è approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di perseguire una razionalizzazione dei vari articoli della tariffa e di ridurre il numero mediante il loro accorpamento, il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto - prescrivendo di tener conto degli aumenti già disposti con il predetto decreto-legge - l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in altre e diverse disposizioni di legge e la possibilità di apportare variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al 20 per cento in aumento e al 40 per cento in diminuzione, a condizione che sia comunque assicurata nel complesso una invarianza di gettito;

Ritenuto che il maggior gettito conseguente all'approvazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 333 del 1992 risulta essere pari al 50 per cento del totale delle entrate assicurate dal tributo anteriormente ai disposti aumenti e che nessuna variazione a tale riguardo comporta nel complesso la tariffa allegata al presente decreto;

Ritenuto che le maggiori entrate sono riservate all'erario e destinate ai fini di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. *E' approvata la tariffa dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, annessa - allegato A - al citato decreto del Presidente della Repubblica.*

Art. 2.

1. Gli istituti bancari distributori primari, relativamente ai valori afferenti l'imposta di bollo, diversi dalle speciali marche e foglietti per cambiali, distribuiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato i relativi ammontari per due terzi sul cap. 1205, e per un terzo sul cap. 1205, art. 4. Gli ammontari dei valori relativi alle cambiali devono essere versati sul cap. 1205.

2. La Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, deve versare il terzo indicato nel comma 1 alla competente sezione di tesoreria dello Stato sul cap. 1205, art. 4, ed i restanti due terzi, unitamente all'imposta afferente i valori per cambiali, alla regione Siciliana, con le consuete modalità.

3. Con gli stessi criteri indicati nei commi 1 e 2, devono provvedere gli uffici del registro interessati, compresi quelli ubicati in Sicilia, per le somme da essi riscosse, tenendo parimenti conto ai fini della ripartizione e del versamento sugli indicati capitoli, degli incassi del visto bollo per cambiali. Alle stesse prescrizioni devono attenersi l'ufficio del registro tasse sulle concessioni

governative di Roma e l'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma per i versamenti effettuati sugli appositi conti correnti postali ad essi intestati, rispettivamente per imposta di bollo dovuta in misura forfettaria sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere (articolo 20 tariffa) e per l'imposta di bollo relativa alle operazioni compiute dagli uffici della Motorizzazione civile. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., deve accompagnare il versamento all'ufficio bollo di Roma con una comunicazione dalla quale risultino gli importi delle operazioni effettuate in Sicilia.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TARIFFA

(Parte I)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

N.B. Per disposizione dell'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004, **in tutta la Tariffa, le parole “lire 20.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 11”.**

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
1	1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio (1) (2)	11,00	
	1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile euro (2)	176,00	
	1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59:		

	per ciascuna domanda, denuncia o atto: (3) (4)	
a)	se presentate da ditte individuali, euro	32,00
b)	se presentate da società di persone, euro	45,00
c)	se presentate da società di capitali, euro	50,00

----- Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.
2. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Note

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
- 1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica. (5)
- 1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico. (5)

(1) I commi 1-bis e 1-ter sono stati aggiunti dall'art. 1 del D.M. 17 maggio 2002, n. 127 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2002). In vigore dal 17 maggio 2002.

(2) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

(3) Le lettere a), b) e c) sono state aggiunte dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

(4) Si riporta l'articolo 2 del D.M. 17 maggio 2002, n. 127:

“Art. 2. - Modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico

1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti che ne hanno interesse possono presentare all'Ufficio delle entrate competente una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti che potranno essere presentati all'ufficio del registro delle imprese durante l'anno.

2. L'Ufficio delle entrate, sulla base della predetta dichiarazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di presentazione della dichiarazione e il 31 dicembre.

3. Entro il successivo mese di gennaio il contribuente deve presentare all'Ufficio delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente.

4. L'Ufficio delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

5. Tale liquidazione viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.

(5) Le note 1-bis e 1-ter sono state aggiunte dal D.M. 17 maggio 2002, n. 127 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2002). In vigore dal 17 luglio 2002.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
2	1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note

1. In questo articolo sono comprese:

a) le fedeli di deposito di merci nei magazzini generali;

b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.

2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'I.V.A.

2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000 (2).

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

(2) Nota aggiunta dall'art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, modificata dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla stessa voce e poi così sostituita dall'art. 3, L. 18 febbraio 1997, n. 28.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
3	1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei		

comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio (1)	11,00
--	-------

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.
2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.

Note

1. Per le domande di voltura l'imposta è dovuta per ogni voltura.
2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta è dovuta solo dai vincitori dei concorsi ovvero dai soggetti da assumere in servizio ed è assolta mediante marche da annullarsi a cura dei predetti enti.
3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici contro indicati alla amministrazione competente.
4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accredito mensile, tramite unico postagiorno, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
3	2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del		

	privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio (1)	11,00
--	--	-------

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
4	1. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio (1) . .	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.

Note

1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

2. Sono esenti dall'imposta:

- a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;
- b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;
- c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
- d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;
- e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
4	2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio (1)	11,00	
	3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
5	1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
6	1. Cambiali: a) emesse e pagabili nello Stato: (*) b) emesse nello Stato e pagabili all'estero: (*)		12 per mille 9 per mille

----- Modo di pagamento

1. Apposita bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o parziale è riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.
2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.

Note

1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.
2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.
3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all'imposta prevista dall'articolo 2.

(*) Importi così modificati dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Propor- zionali
6	2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141: (*)		11 per mille

Note

3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto.

(*) Importi così modificati dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Propor- zionali
6	3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni: (*)		0,1 per mille

Note

4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

(*) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
6	4. Cambiali accettate da aziende ed		

	istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie: (*)	0,1 per mille
--	---	------------------

Note

5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.

(*) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
6	5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e ad altre disposizioni legislative in materia: (*)		0,1 per mille

Modo di pagamento

1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli della apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli

propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.

(*) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
6	6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601: (*)		0,1 per mille
	7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia: a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento; b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: (*)		0,1 per mille

Note

6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

(*) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
6	8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): (*)		0,1 per mille

Modo di pagamento

1. Come al punto 1.

Note

1. Come al punto 1.

(*) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
7	1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa	Le stesse imposte stabilite per le cambiali	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.

2. L'imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta è riscossa con visto per bollo.

Note

1. Come all'art. 6.

2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2.

3. All'imposta fissa di euro 11,00 (1), da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

N.B. L'articolo 8 (duplicati e copie di cambiali) è stato abrogato dal comma 10, dell'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
9	1. Assegni bancari: a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno . . .	0,26	

Modo di pagamento

1. Marche da bollo e bollo a punzone.

Note

1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
9	1. Assegni bancari: b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione	Le stesse imposte stabilite per le cambiali	

Modo di pagamento

2. Come all'art. 5.

Note

2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.

3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
10	1. Assegni circolari: a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni anno (*)		6 per mille

Modo di pagamento

1. Versamento all'ufficio del registro.

Note

1. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza.

(*) Lettera così modificata dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
10	1. Assegni circolari: b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736	Le stesse imposte stabilite per le cambiali	

Modo di pagamento

2. Come all'art. 5.

Note

2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e

versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.

3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Propor- zionali
10	2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia: per ogni anno (*)		4 per mille

----- Modo di pagamento

1. Versamento all'ufficio del registro.

Note

1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.

2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.

3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.

(*) Lettera così modificata dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Propor- zionali
11	1. Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione	Un decimo del saggio ufficiale dello sconto con un minimo di lire 0,50 per cento.	

----- Modo di pagamento

1. Versamento diretto all'ufficio del registro o ad altro ufficio autorizzato.

Note

1. L'imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'istituto. Non sono soggetti all'imposta i biglietti emessi per anticipazioni al Tesoro.

N.B. L'articolo 12 (libretti di risparmio) è stato abrogato dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
13	1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare (1)	1,29	

Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone.
2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa anche mediante trattenuta al momento della emissione del titolo di spesa. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi.

Note

1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.
2. L'imposta non è dovuta:
 - a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
 - b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
 - c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.
3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
13	2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditalmento di somme, portanti o meno la causale dell'accrreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare (1)	1,29	

Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone.

Note

1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
13	2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: a) con periodicità annuale b) con periodicità semestrale. c) con periodicità trimestrale d) con periodicità mensile (1)	17,04 8,52 4,26 1,42	

Note

3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica (2).

3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno (2).

(1) Aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e successivamente così modificato dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669. Vedi, anche, l'art. 11, D.L. 19 dicembre 1994, n. 691.

(2) Le note 3-bis e 3-ter sono state poi così modificate dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Da ultimo la nota 3-ter è stata così modificata dall'art. 3, D.L. n. 669 del 1996 sopracitato.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
14	1. Ricevute, lettere e ricevute di accredito e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare: quando la somma non supera euro 129,11 oltre lire 250.000 fino a lire 500.000. oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000. oltre lire 1.000.000	1,29 4.000 7.000 10.000	

Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone.

Note

1. Non è dovuta imposta per la quietanza.
2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.

(*) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

N.B.

- **L'articolo 15, n. 1** (carte di credito per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore a 50.000 lire) è stato abrogato dall'art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

- **L'articolo 15, n. 2** (buoni di acquisto e altri simili titoli in circolazione) è stato abrogato dal comma 10, dell'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
16	1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine (1)	11,00	

----- Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata "o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni" (2).

2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.

2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000 (3).

Note

1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

(2) Periodo aggiunto dall'articolo 8, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) – Entrata in vigore il 25 ottobre 2001.

(3) Nota aggiunta dall'articolo 8, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) – Entrata in vigore il 25 ottobre 2001.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
16	1. Libri e registri: b) registro generale delle		

	conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità (1)	11,00
--	---	-------

Modo di pagamento

3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.

Note

2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
17	1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio (1). . .	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
18	1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio (1).	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
19	1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note

1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
20 (1)	1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio .(2). .	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:

- 1) davanti al Giudice di pace L. 90.000
 - 2) davanti al Tribunale: a) per i procedimenti di cognizione L. 105.000, b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare L. 240.000, per i procedimenti di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000 L. 120.000
 - 3) davanti alla Corte di appello L. 90.000
 - 4) davanti alla Corte di cassazione L. 60.000
 - 5) per i procedimenti speciali L. 60.000
3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.
4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa dall'ufficio del registro competente all'atto della registrazione.
5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.
6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.
7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.

Note

1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.
4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.
5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.

(1) Numero così sostituito dall'art. 242 e dall'allegato 3 al D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con la decorrenza indicata nell'art. 247 dello stesso decreto.

(2) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
20	2. Atti d'intimazione ai testimoni		

	nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio. (1) . . .	11,00
--	---	-------

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note

1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
20	3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile	41,32	

Modo di pagamento

1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Note

1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
21	1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio (1).	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note

1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
21	1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio (1) .	11,00	

Modo di pagamento

2. All'ufficio del registro.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
21	2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

TARIFFA

(Parte II)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
22	1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio (1). .	11,00	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note

1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
23	1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
23	2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento (1)	11,00	

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
24	1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note

1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
25	1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note

1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
26	1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
27	1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
28	1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare.	0,31	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

N.B. L'articolo 29, comma 1, lett. a) (concernente gli assegni circolari provenienti dall'estero) è stato abrogato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
29	1. Titoli di credito provenienti dall'estero: b) cambiali.	Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato	

Modo di pagamento

2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
29	1. Titoli di credito provenienti dall'estero: c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge: (*)		0,1 per mille

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note

1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

(*) Importi così modificati dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
30	1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29, documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta	Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato.	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note

1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
31	1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare (1)	11,00	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali
32	1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto (20). per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto (1)	11,00	
		11,00	

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.